

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XI LEGISLATURA —————

N. 676

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SAPORITO, GUZZETTI, RUFFINO, DI LEMBO, FABRIS, DE GIUSEPPE, BALLESI, MEO, PERINA, IANNI, DI NUBILA, GRAZIANI, ZANGARA, PINTO, COVIELLO, INNOCENTI, DI STEFANO, INZERILLO, GRASSI BERTAZZI, RABINO, DONATO, COVELLO, REDI, D'AMELIO, CARPENEDO, PISTOIA e DOPPIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1992

—————

Norme sulla istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decentramento giurisdizionale della Corte dei conti, operato ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, con l'istituzione di tre sue sezioni giurisdizionali nelle regioni della Calabria, della Campania e della Puglia non può rimanere un fenomeno isolato ed un disegno incompiuto, ma deve essere completato estendendo a tutte le altre regioni d'Italia, ad autonomia ordinaria o speciale, l'istituzione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

Con la normativa che si propone viene affidata a tutte le sezioni regionali della Corte dei conti la competenza di giudicare, in primo grado, nelle materie di contabilità pubblica e di pensioni. Viene così attuato un sistema che, da una parte, costituisce un efficace mezzo per realizzare una incisiva tutela giurisdizionale delle autonomie locali, così come previste dalla recente legge 8 giugno 1990, n. 142 e, dall'altra, completa l'attuazione dell'articolo 103 della Costituzione ponendo la Corte dei conti in linea con l'organizzazione dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato, così come disciplinata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Il decentramento delle competenze giurisdizionali della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile si rende necessario soprattutto per attuare un più efficace sistema di controllo giurisdizionale dell'azione amministrativa degli organi periferici e locali della Pubblica amministrazione.

Con l'istituzione delle nuove sezioni regionali, presso le quali opererà anche un ufficio del pubblico ministero, si verificherà, infatti, un più accurato e ravvicinato controllo giurisdizionale sia sull'operato

delle pubbliche amministrazioni e, quindi, sui fenomeni che determinano danni all'erario ed al patrimonio pubblico, sia sull'azione degli amministratori e dei dipendenti pubblici e sulla loro eventuale e conseguente responsabilità.

La tradizione di equilibrio e di saggezza nell'amministrare la giustizia contabile sempre dimostrata dalla Corte dei conti troverà senz'altro conferma anche a livello regionale e ne sono garanzia le prove già offerte sia dalla sezione per la regione Sicilia che da quella per la regione Sardegna.

Va anche detto che il decentramento favorirà una più rapida definizione delle vertenze a tutto vantaggio della trasparenza e della rapidità della giustizia.

Occorre tener presente, infine, che solo attraverso il decentramento regionale si potranno definire, in tempi più ravvicinati, anche nel settore pensionistico, situazioni che non hanno trovato soluzione se non dopo decenni di attesa, eliminando così il massiccio e gravoso arretrato formatosi in materia pensionistica soprattutto di guerra.

Si cita ad esempio la sezione per la regione Sardegna che è pervenuta già alla totale eliminazione del notevole arretrato di giudizi pendenti.

Appare evidente che il disegno di legge, oltre a determinare un più rapido ed efficace strumento di controllo giurisdizionale ravvicinato sugli illeciti amministrativi che causano danni all'erario ed al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici nazionali e locali, creerà un unico ed armonico sistema giurisdizionale in tutte le regioni d'Italia, eliminando così le differenze nelle competenze per materia attualmente esistenti nelle sezioni già operanti in alcune regioni.

La istituzione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti aveva formato oggetto di un disegno di legge che, approvato con modifiche dal Senato della Repubblica, non aveva potuto essere esaminato nella sua ultima versione dalla Camera dei deputati per la fine della legislatura (atto Senato n. 2787-B).

La proposta in esame riprende, nelle linee generali, il predetto disegno di legge, apportando, però, ad esso opportune modificazioni, in modo da rendere le norme previste più aderenti ai principi generali dell'ordinamento giurisdizionale.

I punti da migliorare nella normativa contenuta nel predetto disegno di legge sono soprattutto tre.

Il primo riguarda l'appello delle sentenze delle sezioni giurisdizionali regionali, attribuito erroneamente, dal predetto disegno di legge, alla competenza delle sezioni riunite della Corte dei conti. Invero, con il sistema in esso previsto si crea una ingiustificata disarmonia in materia di giudizi sulle impugnative alle sentenze definitive nel generale sistema giurisdizionale amministrativo.

Infatti l'appello avverso le sentenze definitive e sulle sospensive dei TAR è di competenza delle sezioni del Consiglio di Stato (articoli 28 e 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034) e non della adunanza plenaria del Consiglio stesso.

D'altra parte, attribuendo alle sezioni riunite della Corte dei conti la competenza in materia di appello si impedisce ad esse, per il principio *ne bis in idem*, di pronunciarsi su questioni di massima o su principi di diritto aventi per argomento oggetti di controversie da esse giudicati in sede di appello.

Occorre, pertanto, creare un sistema analogo a quello esistente nella giurisdizione del Consiglio di Stato, che si modella sul procedimento delle controversie di competenza della magistratura ordinaria, che conferisce alle sezioni unite della Cassazione il giudizio soltanto sulle questioni di puro diritto e di massima.

Per questo il presente disegno di legge attribuisce la competenza in materia di

appello alle quattro sezioni giurisdizionali ordinarie della Corte dei conti, le quali vengono trasformate in sezioni giurisdizionali centrali.

Alle sezioni riunite viene, invece, attribuita la competenza in materia giurisdizionale su questioni di massima e di conflitti in materia di giurisdizione territoriale tra le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti.

Il secondo punto rende concrete le verifiche dirette in materia di contabilità pubblica creando nuclei di esperti competenti in materie contabili.

Il terzo punto attua al massimo la funzionalità delle nuove strutture della Corte dei conti adeguandole alle esigenze di una congrua provvista di personale.

Va considerato anche che la dotazione organica del personale amministrativo per ogni sezione deve essere fissata in relazione a quella prevista per la sezione della regione Sardegna.

Sono anche previsti dirigenti per ogni sezione, da destinare rispettivamente agli uffici della segreteria delle sezioni stesse ed a quelli del pubblico ministero. Non tutti i posti dirigenziali sono di nuova istituzione poichè nove dirigenti sono già in servizio presso la segreteria delle sezioni ordinarie e speciali attualmente operanti nella sede centrale.

Inoltre, tenuto conto della consistenza organica del personale amministrativo della Corte dei conti e delle funzioni altamente qualificanti che dovrà assolvere il nucleo ispettivo, per la segreteria delle sezioni riunite, per la segreteria della procura generale, per la segreteria della sezione di controllo centrale, per la direzione dello stesso nucleo ispettivo e per la gestione del personale amministrativo viene previsto un organico di cinque posti di dirigente generale di livello C per una spesa annua limitata, considerato che a tali funzioni non potranno che essere nominati dirigenti già in servizio.

Il disegno di legge prevede nell'articolato le seguenti norme: l'articolo 1 prevede l'istituzione delle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti in tutte le regioni d'Italia,

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il loro funzionamento e le funzioni del pubblico ministero.

È previsto anche l'appello alla decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali nonchè la competenza delle sezioni riunite su questioni di massima, di puro diritto e di conflitti di competenza territoriale.

Viene fissata la competenza della sezione regionale del Lazio sui giudizi nei quali anche uno solo dei convenuti sia residente all'estero.

Con l'articolo 2 viene disciplinata la provvista di magistrati per le esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali.

L'articolo 3 stabilisce la procedura in materia di obbligo di denuncia di danno erariale, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, che viene configurata come personale e trasmissibile agli eredi soltanto nei casi di illecito arricchimento del *dante causa*, nonchè la prescrizione che viene prevista in cinque anni.

L'articolo 4 prevede la procedura relativa alle funzioni sia del procuratore regionale sia del presidente della sezione giurisdizionale regionale.

Con l'articolo 5 la carriera dei magistrati della Corte dei conti inizia dalla qualifica di «consigliere», gli esami di ammissio-

ne ad essa sono modificati e resi più articolati e complessi ed il limite dell'età pensionabile è elevato a settantacinque anni.

Gli articoli da 6 e 15 contengono norme di procedura per i giudizi dinanzi alle sezioni giurisdizionali regionali in materia di responsabilità contabile e pensionistica, e di notificazioni e di decorrenza dei termini.

L'articolo 16 estende alle sezioni giurisdizionali della Calabria, Campania e Puglia le disposizioni sui giudizi in materia pensionistica e sulla assegnazione dei magistrati e del personale amministrativo.

L'articolo 17 riguarda la decadenza dei componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti nominati dai Presidenti delle Camere.

Gli altri articoli dal 18 al 23 riguardano il personale amministrativo della Corte dei conti. Essi tendono a snellire le procedure di reclutamento allineandole a quelle della giustizia ordinaria con la quale viene anche riequilibrato l'importo dell'indennità e le funzioni di vertice nel campo amministrativo. A complemento viene anche redatta una apposita tabella A che prevede la dotazione organica complessiva del personale amministrativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo della regione. Possono, altresì, essere istituite sezioni staccate di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per il cui funzionamento si provvede con le procedure previste dall'articolo 97 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

2. Alle sezioni di cui al comma 1 si applicano le norme degli articoli 2, 3, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554.

3. Presso le sezioni giurisdizionali regionali le funzioni di pubblico ministero sono esercitate da un procuratore regionale scelto dal consiglio di presidenza della Corte dei conti tra i vice procuratori generali.

4. Avverso le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali può essere proposto appello, entro sessanta giorni dalla notifica della sentenza, alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti. L'appello può essere proposto, entro i predetti termini, anche dal procuratore generale o dal procuratore regionale.

5. Le sezioni di cui al comma 4, in numero di quattro, che sostituiscono le sezioni ordinarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, giudicano con cinque magistrati e sono presiedute da un presidente di sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano della sezione.

6. Le sezioni riunite della Corte dei conti, che giudicano con sette magistrati, decidono in materia di conflitti di competenza e di

questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali centrali o dalle sezioni giurisdizionali regionali, ovvero a richiesta del procuratore generale. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da un presidente di sezione. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza della Corte dei conti all'inizio dell'anno giudiziario.

7. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite ed alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale e dai vice procuratori generali. Il procuratore generale indirizza e coordina l'attività dei vice procuratori generali attinente ad esigenze istruttorie aventi rilevanza ultraregionale, alla relazione di apertura dell'anno giudiziario delle sezioni riunite ed ai giudizi sui rendiconti generali dello Stato e delle regioni a statuto speciale.

8. Le sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 e le sezioni giurisdizionali centrali di cui al comma 5 sono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro trenta giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione i fascicoli relativi ai processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

9. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con contestuale indicazione della sezione giurisdizionale regionale che si assume la competenza. Avverso l'ordinanza collegiale la parte privata o il pubblico ministero possono proporre, entro venti giorni dal deposito, istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite le quali decidono sentito il pubblico ministero e la parte privata.

10. I giudizi nei quali anche uno solo dei convenuti sia residente all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

Art. 2.

1. Alla provvista di magistrati per le esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali provvede il consiglio di presidenza

della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda ovvero d'ufficio per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 3.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di obbligo di denuncia del danno, tutti gli organi che esercitano funzioni giurisdizionali o amministrative nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria sono tenuti a fare motivata denuncia, all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, dei fatti dai quali sia derivato o potrebbe derivare danno erariale.

2. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte dei conti riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

3. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è personale. Essa si estende agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del *dante causa*.

4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. La prescrizione decorre dal momento in cui si è verificato il danno.

5. Qualora, per effetto della omessa o ritardata denuncia, non sia stato possibile esercitare l'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che abbiano omesso o ritardato la denuncia.

6. L'azione nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma 4.

Art. 4.

1. Il procuratore regionale, prima di emettere l'atto di citazione in giudizio, invita il presunto responsabile del danno a depositare, entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla notifica della relativa comunicazione, le proprie deduzioni ed eventuali documenti.

2. Quando ne ricorrano le condizioni, anche contestualmente all'invito di cui al comma 1, il procuratore regionale può chiedere, al presidente della sezione competente a conoscere del merito del giudizio, il sequestro conservativo di beni mobili, comprese somme e cose allo stesso dovute, e immobili del convenuto, nei limiti di legge.

3. Sulla domanda il presidente della sezione giurisdizionale regionale provvede con decreto motivato e procede, contestualmente a:

a) designare il giudice relatore cui compete la successiva trattazione del procedimento;

b) fissare l'udienza di comparizione delle parti innanzi al giudice designato, entro un termine non superiore a quarantacinque giorni;

c) assegnare al procuratore regionale un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la notificazione del ricorso e del decreto.

4. All'udienza di cui alla lettera b) del comma 3, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con il decreto. Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma 3 sono quadruplicati.

5. Con l'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, viene fissato un termine non inferiore a sessanta giorni per il deposito, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale, dell'atto di citazione per il correlativo giudizio di merito. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento all'ufficio del procuratore regionale.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6. Fermo restando il disposto dell'articolo 74 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, il procuratore regionale, nelle istruttorie di sua competenza, può:

a) disporre l'esibizione di documenti nonchè, anche avvalendosi della Polizia giudiziaria e del nucleo ispettivo di cui all'articolo 18, ispezioni ed accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni ed i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

b) disporre il sequestro dei documenti, nelle forme previste dal codice di procedura civile;

c) disporre audizioni personali;

d) disporre perizie e consulenze da rendersi da parte di organismi pubblici specializzati;

e) disporre la nomina ed avvalersi di consulenti tecnici.

7. Per il pagamento delle parcelle dovute ai consulenti tecnici si applica la procedura prevista dalla normativa vigente in materia di spese di giustizia.

Art. 5.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della dotazione organica cumulativa di consigliere, primo referendario e referendario, sono soppresse le qualifiche di primo referendario e di referendario. Con decorrenza dalla stessa data i magistrati con qualifica di primo referendario e di referendario assumono, nello stesso ordine di ruolo, la qualifica di consigliere.

2. Gli esami di ammissione a consigliere della Corte dei conti constano delle seguenti prove scritte:

a) diritto civile, diritto commerciale e diritto processuale civile;

b) diritto costituzionale e diritto amministrativo;

c) contabilità pubblica e diritto finanziario;

d) diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica con riferimento

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alle funzioni di controllo della Corte dei conti);

e) diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica con riferimento alle funzioni giurisdizionali della Corte dei conti).

3. Null'altro è innovato in ordine agli esami di ammissione rispetto a quanto previsto dall'articolo 44 del Regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

4. Il limite dell'età pensionabile dei magistrati della Corte dei conti è elevato a settantacinque anni.

Art. 6.

1. Pervenuto il ricorso, il presidente della sezione giurisdizionale regionale, previa acquisizione, a cura della segreteria, del fascicolo amministrativo, fissa l'udienza per la trattazione designando un magistrato relatore.

2. La data dell'udienza viene comunicata a cura della segreteria, con un preavviso di almeno sessanta giorni, alle parti costituite che possono produrre, con deposito in segreteria, memorie e documenti fino al ventunesimo giorno precedente la data di udienza.

3. Entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ricorrente o gli aventi causa o, comunque, la parte che vi ha interesse sono tenuti a presentare istanza al presidente della Corte dei conti per la prosecuzione del giudizio. Il presidente della Corte dei conti assegna la trattazione del ricorso alla sezione giurisdizionale competente per territorio, in relazione al domicilio indicato nell'atto di riassunzione.

4. La mancata proposizione dell'istanza nel termine di cui al comma 3 produce l'estinzione del giudizio che verrà dichiarata dalla sezione regionale del Lazio.

Art. 7.

1. I giudizi in materia di pensioni sono instaurati, nel termine di cui all'articolo

2946 del codice civile decorrente dalla data di notificazione o comunicazione del decreto impugnato, con ricorso notificato all'amministrazione interessata e successivo deposito, entro sessanta giorni dalla notificazione, presso la segreteria della sezione giurisdizionale regionale competente, di copia del ricorso notificato e del provvedimento impugnato, nonchè di tutti gli atti ritenuti utili.

2. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del ricorso, deposita nella segreteria della sezione giurisdizionale regionale il fascicolo amministrativo contenente gli atti e i documenti in base ai quali il provvedimento impugnato è stato emanato, nonchè i documenti dei quali il ricorrente abbia richiesto l'esibizione in giudizio. Entro il medesimo termine può depositare le proprie controdeduzioni.

3. L'amministrazione, ove non ritenga di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, può delegare un dirigente a sostenere in giudizio la propria posizione.

4. I ricorsi possono essere proposti anche senza patrocinio legale, ma i ricorrenti non possono svolgere oralmente, in udienza, le proprie difese. L'assistenza legale dei ricorrenti può essere svolta da professionista iscritto all'albo degli avvocati.

5. Entro i trenta giorni successivi all'acquisizione del fascicolo amministrativo e dei documenti di cui al comma 2, la segreteria della sezione giurisdizionale regionale ne dà comunicazione alle parti interessate.

Art. 8.

1. Nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7 le sezioni giurisdizionali regionali possono richiedere accertamenti e pareri medico-legali, ritenuti necessari ai fini della decisione, al Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, all'Ufficio medico-legale del Ministero della sanità ovvero alle commissioni mediche ospedaliere presso gli ospedali ed i centri medici militari e alle commissioni mediche istituite presso le

unità sanitarie locali esistenti nella regione ove risiede il ricorrente.

2. Negli accertamenti medico-legali l'interessato può farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.

Art. 9.

1. La sezione giurisdizionale regionale, nei giudizi di cui agli articoli 6 e 7, adotta il procedimento in camera di consiglio:

a) nei casi in cui deve essere dichiarata la nullità, l'inammissibilità o l'irricevibilità del ricorso ovvero l'estinzione del giudizio;

b) nei casi in cui le parti concordemente chiedono che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

2. Il ricorso è comunque trattato in udienza pubblica se una delle parti ne fa richiesta entro il termine perentorio del ventunesimo giorno precedente la data di udienza di cui al comma 2 dell'articolo 6.

Art. 10.

1. All'articolo 204 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La revoca o la modifica può essere disposta nel caso in cui, proposto ricorso dinanzi alla Corte dei conti contro il provvedimento sul trattamento di quiescenza, l'amministrazione resistente accolga la domanda giudiziale, determinando in tal modo la cessazione della materia del contendere».

Art. 11.

1. Le notificazioni e le comunicazioni al ricorrente, nel corso dei giudizi in materia di pensioni, sono validamente effettuate con deposito nella segreteria della sezione giurisdizionale regionale, qualora il ricorrente, privo di patrocinatore legale o di

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

domiciliatario, abbia mutato la residenza dichiarata e non ne abbia dato comunicazione.

Art. 12.

1. Il magistrato delegato all'esame dei conti, previa acquisizione dei documenti e dei chiarimenti ritenuti necessari, dichiara con decreto la regolarità del conto e discarica il contabile. Copia del decreto è trasmessa al procuratore regionale e notificata all'agente contabile.

2. Nel caso in cui riscontri irregolarità, il magistrato delegato emette ordinanza di rimessione alla sezione giurisdizionale regionale per il giudizio sul conto. L'ordinanza contiene l'indicazione delle partite irregolari e le conclusioni del magistrato. L'ordinanza, con il decreto del presidente della sezione di fissazione dell'udienza, è trasmessa al procuratore regionale e notificata entro i termini di legge all'agente contabile.

3. Sono abrogati gli articoli 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, e l'articolo 47 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4. Qualora dall'esame del conto emergano responsabilità di altri soggetti, il magistrato delegato ne dà notizia al procuratore regionale per le iniziative di competenza. Nel caso in cui venga promossa l'azione di responsabilità amministrativa e vi sia connessione con il giudizio di conto, si procede alla riunione dei giudizi.

Art. 13.

1. Decorsi i cinque anni dal deposito del conto effettuato a norma dell'articolo 27 del citato regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, senza che siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 12 o siano

state elevate contestazioni a carico del tesoriere o del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del procuratore regionale, il giudizio sul conto si estingue, ferma restando l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile a carico dell'agente contabile; il conto stesso e la relativa documentazione vengono restituiti alla competente amministrazione.

Art. 14.

1. I giudizi sulle materie attribuite alla competenza delle sezioni giurisdizionali regionali a norma dell'articolo 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in corso presso le sezioni giurisdizionali centrali del contenzioso contabile e pensionistico sono devoluti, nello stato in cui si trovano, alla sezione giurisdizionale regionale, salvo che gli atti non siano già stati depositati dalla Procura generale per la fissazione dell'udienza, o sia stata emessa pronuncia interlocutoria, o, nel caso di giudizio di conto, non sia stata depositata l'ordinanza prevista dall'articolo 12, comma 2.

Art. 15.

1. Per i giudizi di cui agli articoli 6 e 7 sono abrogate tutte le disposizioni in vigore in materia di pensioni civili, militari e di guerra che prevedono e disciplinano le conclusioni e l'intervento del procuratore generale, fatta salva la facoltà dello stesso di ricorrere in via principale nell'interesse della legge.

Art. 16.

1. Alle sezioni giurisdizionali istituite in Calabria, Campania e Puglia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si estendono le disposizioni relative ai giudizi sui ricorsi e

sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra di cui alla presente legge. Sono altresì estese, in quanto applicabili, le disposizioni riguardanti l'assegnazione di magistrati e di personale amministrativo.

Art. 17.

1. I componenti del consiglio di presidenza della Corte dei conti, nominati dai Presidenti delle Camere, decadono dal loro mandato alla scadenza prevista dalla legge.

Art. 18.

1. È istituito il nucleo ispettivo della Corte dei conti composto di cinquanta membri, scelti tra il personale dirigenziale della Corte dei conti, ai sensi della tabella A allegata alla presente legge.

2. Per quanto attiene alla disciplina ed al trattamento degli appartenenti a detto nucleo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4, 7 ed 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, con attribuzione al presidente della Corte dei conti delle competenze ivi contemplate per il Ministro del bilancio e della programmazione economica. L'accesso al nucleo è disciplinato dalle norme riguardanti l'Ispettorato generale di finanza del Ministero del tesoro.

Art. 19.

1. Per le esigenze di funzionamento delle singole sezioni giurisdizionali regionali, la dotazione organica del personale amministrativo, determinata secondo l'articolo 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, è stabilita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 37 della legge 27 aprile 1982, n. 186, si applicano al personale dirigenziale della Corte dei conti.

3. Sono istituite le segreterie degli uffici di controllo centrali, delle sezioni e delle procure regionali alle quali sono preposti dirigenti.

4. La direzione del nucleo ispettivo, del personale amministrativo, delle segreterie della sezione di controllo centrale, delle sezioni riunite e della procura generale, è affidata a dirigenti generali di livello C.

5. La nomina a dirigente generale di livello C è conferita con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 20.

1. Per l'accesso alla qualifica di primo dirigente e per i posti che si renderanno liberi nel triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge si provvederà, in via transitoria, mediante i seguenti sistemi:

a) il 25 per cento dei posti disponibili è conferito con le modalità di cui all'articolo 1, comma primo, lettera a), della legge 10 luglio 1984, n. 301;

b) il 50 per cento dei posti disponibili è conferito attraverso concorso per titoli, integrato da un esame colloquio al quale potranno partecipare i dipendenti della Corte dei conti che abbiano maturato dieci anni di effettivo servizio e che appartengano almeno all'ottava qualifica funzionale;

c) il 25 per cento dei posti disponibili è conferito attraverso corso-concorso di formazione dirigenziale da espletarsi con le modalità di cui all'articolo 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

2. Il primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 21.

1. Il presidente della Corte dei conti, in deroga alla vigente normativa, può indire i concorsi necessari per il reclutamento del personale nei ruoli organici della Corte dei conti da assegnare alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Le commissioni di concorso saranno costituite ai sensi del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986.

2. L'80 per cento dei posti comunque disponibili, di cui il 10 per cento a favore del personale della qualifica apicale, è riservato al personale della Corte dei conti in possesso del titolo di studio prescritto ovvero in servizio con cinque anni di anzianità nella qualifica immediatamente inferiore ed in possesso del titolo di studio previsto per tale qualifica; sono comunque salve le migliori condizioni previste da norme riguardanti l'intero comparto. I posti sono conferiti mediante concorsi interni secondo le modalità fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In occasione di aumenti di organico che dovessero intervenire nel biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la riserva del 60 per cento dei posti disponibili a favore del medesimo personale.

3. I concorsi di cui al comma 2 sono sostitutivi, per la Corte dei conti, delle procedure di cui all'articolo 4, decimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Art. 22.

1. La misura dell'indennità giudiziaria spettante al personale della Corte dei conti è equivalente a quella attribuita al personale delle Cancellerie giudiziarie; sarà aumentata del dieci per cento al compimento di ciascuno dei primi tre sessenni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la Corte dei conti, e del venti per cento dopo il compimento del quarto sessennio.

2. Al personale dipendente della Corte dei conti si applicano le disposizioni di cui ai commi ventiduesimo e ventitreesimo dell'articolo 43 della legge 1° aprile 1981,

n. 121, e successive modificazioni, riguardanti, rispettivamente, l'attribuzione, agli impiegati della carriera direttiva i quali abbiano prestato servizio senza demerito per quindici anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente e, agli impiegati della carriera direttiva che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per venticinque anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore.

3. Al dirigente superiore con cinque anni di anzianità nella qualifica è attribuito il trattamento del dirigente generale di livello C.

Art. 23.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.160 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A
(Articolo 18)

DOTAZIONE ORGANICA DEL NUCLEO ISPETTIVO

Qualifica	Posti di organico
Dirigente generale livello C	1
Dirigente superiore	19
Primo dirigente	30

TABELLA B
(Articolo 19)DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Qualifica	Funzione	Posti di organico
Dirigente generale livello C	- Direzione del personale amministrativo; - Direzione della segreteria della sezione di controllo centrale; - Direzione della segreteria delle sezioni riunite; - Direzione della segreteria della procura generale	4
Dirigente superiore	Segretario generale; Funzionario delegato direttore della Segreteria	15
Primo dirigente	Direttore delle segreterie degli uffici di controllo, delle sezioni e delle procure regionali	35
IX qualifica	Direttore amministrativo, contabile e di cancelleria	19
VIII qualifica	Funzionario amministrativo, contabile e di cancelleria	34
VII qualifica	Collaboratore amministrativo, contabile e di cancelleria	143
V qualifica	Addetto terminali evoluti stenodattilografi	112
III qualifica	Addetto ai servizi di anticamera	63